

Il Tribunale nomina subito il liquidatore se l'assemblea è "bloccata"

Secondo la preferibile ricostruzione è inutile seguire la lettera della norma

/ Maurizio MEOLI

Salvo che, ove possibile, non abbia già provveduto l'assemblea e salvo che l'atto costitutivo o lo statuto non dispongano in materia, gli amministratori, contestualmente all'accertamento di una causa di scioglimento della società, devono convocare l'**assemblea** dei soci per la nomina del **liquidatore** (o dei liquidatori) e l'assunzione delle altre decisioni sulla liquidazione ([art. 2487](#) comma 1 c.c.). In caso di mancata convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori, "il **tribunale** vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste" ([art. 2487](#) comma 2 c.c.). Possono, quindi, innanzitutto ipotizzarsi due distinte situazioni: gli amministratori non provvedono a convocare l'assemblea per la nomina dei liquidatori e per le deliberazioni consequenziali; l'assemblea puntualmente convocata dagli amministratori, non si costituisce o non delibera.

Emerge, inoltre, un duplice intervento suppletivo dell'Autorità giudiziaria, dal momento che: qualora gli amministratori, una volta accertato lo scioglimento della società, **omettano** la **convocazione** assembleare, il Tribunale, adito da singoli soci o amministratori ovvero dai sindaci, surrogandosi agli amministratori inerti, provvede a convocare l'assemblea; nel caso in cui l'assemblea (**convocata dal Tribunale**) non si costituisca o non deliberi, le decisioni che avrebbero dovuto essere assunte dall'assemblea possono essere adottate con **decreto** del Tribunale nuovamente adito. Vale a dire che, in caso di inerzia degli amministratori, sarà necessaria, in primo luogo, una convocazione giudiziale dell'assemblea. La nomina giudiziale dei liquidatori potrà, invece, aversi soltanto nell'ipotesi di mancata costituzione o mancata deliberazione da parte dell'assemblea convocata a tali fini, a seguito della presentazione di una nuova e ulteriore istanza al Tribunale.

A queste ipotesi, poi, è da aggiungere l'intervento suppletivo di cui all'[art. 2485](#) comma 2 c.c., per l'**accertamento** e la **dichiarazione** dell'esistenza di una delle cause di scioglimento della società previste dall'[art. 2484](#) c.c., a fronte dell'inerzia degli amministratori nell'iscrizione della dichiarazione di scioglimento della società presso il Registro delle imprese.

Ci si chiede se tale scansione di interventi da parte del Tribunale possa subire adeguate semplificazioni. In particolare, ci si è interrogati sulla necessità della convocazione "giudiziale" dell'assemblea anche in caso di esito infruttuoso dell'assemblea che sia stata **regolarmente convocata** dagli amministratori ex [art. 2487](#)

comma 1 c.c. ovvero se, in tal caso, il Tribunale possa, su istanza di singoli soci o amministratori o dei sindaci, procedere direttamente alla nomina dei liquidatori.

Al riguardo si è concordi nel ritenere **contraddittorio**, oltre che inutile, imporre al giudice l'indizione di un'assemblea che ha già mostrato di non avere interesse ad assumere provvedimenti per avviare la liquidazione. Da parte di taluni, inoltre, si è affermato che, rispetto alla causa di scioglimento derivante dall'"impossibilità di funzionamento" o dalla "continuata inattività" dell'assemblea, il Tribunale potrebbe non solo nominare direttamente il liquidatore senza previo interpello assembleare dei soci (ove questo sia stato omesso), ma anche procedere a tale nomina in sede di accertamento della **causa di scioglimento**.

Quanto alle posizioni assunte dalla giurisprudenza di merito, si evidenzia come, da un lato, rispetto alla causa di scioglimento derivante dall'"impossibilità di funzionamento" o dalla "continuata inattività" dell'assemblea, si è affermato che anche con riferimento all'ipotesi dell'omessa convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori, è necessaria, innanzitutto, una **convocazione "giudiziale"** della stessa. In base a tale impostazione, dunque, anche in tal caso, la nomina giudiziale dei liquidatori potrà essere richiesta soltanto nell'ipotesi di mancata costituzione o di mancata deliberazione da parte dell'assemblea "giudizialmente" convocata (*cf.* App. Salerno [3 maggio 2012](#), Trib. Nocera Inferiore [10 giugno 2011](#), e, sembrerebbe, App. Catania [21 aprile 2008](#). Si vedano anche Trib. Torino [9 luglio 2013](#) e App. Bari [6 settembre 2006](#), sulla causa di scioglimento conseguente alla riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, e Trib. Milano [25 febbraio 2005](#), sulla causa di scioglimento per deliberazione dell'assemblea, che addirittura richiede la convocazione giudiziale anche a fronte della preventiva, inutile, convocazione da parte degli amministratori).

Dall'altro, si è affermato che il Tribunale potrebbe non solo nominare direttamente il liquidatore **senza previo** interpello assembleare dei soci (ove questo sia stato omesso), ma anche procedere a tale nomina unitamente all'accertamento della causa di scioglimento (Trib. Milano [22 maggio 2015](#) e Trib. Bologna [29 maggio 2014](#)). Ciò per ragioni di **economia processuale** (Trib. Milano [6 marzo 2014](#)) e per avviare prontamente la fase di liquidazione (Trib. Verona 16 ottobre 2006 n. [2339](#)), nonché perché sarebbe **illogico** preservare la competenza deliberativa dell'assemblea per la nomina del liquidatore nelle ipotesi dissolutive di cui sopra (Trib. Prato [12 gennaio 2010](#)).